

Oggetto: Definizione dei criteri di gradualità per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle Imprese di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto (c.d. "Agenzia pratiche auto"), di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e succ. modifiche; art. 92 C.d.S. (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e succ. modifiche

LA GIUNTA

DECISIONE

- Visto l'art. 48 del T.U.E.L.¹
- Visto l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Bologna²
- Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione della Provincia di Bologna³
- Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264 recante la "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e succ. modifiche (L. 4 gennaio 1994, n. 11)
- Visto l'art. 92 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e succ. modifiche
- Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modifiche
- Vista la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21

approva

1. la definizione dei criteri di gradualità per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nell'ambito del comparto di attività di Agenzia pratiche auto, di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e succ. modifiche; art. 92 C.d.S. (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e succ. modifiche, nonché di Autoscuole, nell'esercizio dell'attività di cui alla L. 4 gennaio 1991, n. 11, di cui agli allegati 1 e 2 ;

2. l'applicazione dei criteri di cui al punto 1 a far data dall'esecutività della presente delibera.

MOTIVAZIONE

Alle Province è attribuita – congiuntamente ai Comuni - la vigilanza sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (c.d. Agenzie pratiche auto), disciplinata dalla legge 264/1991, ed in particolare dall'art. 9 che individua i principali provvedimenti sanzionatori che l'Amministrazione irroga nell'ipotesi di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza.

La norma contenuta nell'art. 9 lascia agli organi di controllo una certa discrezionalità nella valutazione delle condotte irregolari che confluiscono nelle relative tipologie sanzionatorie, con conseguente necessità di definire più organicamente i criteri di applicazione delle relative sanzioni amministrative, sia per offrire un maggiore contributo allo svolgimento dell'attività di vigilanza con riferimento agli organi preposti all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni riscontrate, sia quale strumento orientativo per gli operatori del settore, con una più puntuale definizione di un quadro normativo chiaro ed univoco.

Tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata dall'Ufficio preposto

¹ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche, recante il "Testo unico dell'ordinamento sugli Enti locali"

² Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 91 del 24/07/2002 da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 17/03/2009, in vigore dal 19/04/2009.

all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito dell'attività di Agenzia pratiche auto, si ritiene opportuno definire più precisamente i criteri sopra indicati, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento dell'attività amministrativa.

Inoltre, per garantire coerenza all'attività di vigilanza finora svolta dall'Ufficio preposto, la formulazione dei criteri tiene conto anche della prassi operativa, dei riscontri applicativi e degli approfondimenti svolti, anche in relazione agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più accreditati in materia nonché alle precisazioni fornite con note ministeriali nel frattempo intervenute.

In merito ai contenuti degli allegati alla presente delibera sono state inoltre sentite in data 27 settembre 2010 le Associazioni di categoria del settore (UNASCA, CONFARCA), che hanno accolto positivamente l'iniziativa di andare alla definizione dei criteri di gradualità di cui trattasi, come emerge dal riferimento a firma del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Trasporti, dr.ssa Sandra Sabatini, prot. 182777 del 12.11.2010, in atti al fascicolo 7.1.1./2/2010, che si richiama integralmente. Si precisa che, a seguito dell'incontro, l'Associazione UNASCA ha effettuato alcuni rilievi, alcuni dei quali sono stati riscontrati positivamente dall'Ufficio Trasporti con nota prot. 182225/2010, in atti al fascicolo 7.1.1./2/2010, allegata al citato riferimnto.

Per tutto quanto precede si approvano i contenuti degli allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali alla presente delibera, relativi alla definizione dei criteri di gradualità nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie per le ipotesi di condotte sanzionatorie individuate nell'allegato 1 medesimo, per il comparto di attività di Agenzia pratiche auto, di cui alla richiamata normativa.

Inoltre, tali criteri si applicano, ove ricorre il caso, alle Autoscuole in relazione ai contenuti dell'art. 1, comma 2 del D.M. 317/1995 e all'art. 1, comma 3 della L. 11/1994 (attività di consulenza svolta limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto).

I provvedimenti relativi alle condotte di cui al punto precedente sono indicati dal più lieve al più grave con elencazione dei casi più ricorrenti, avente valore esemplificativo e non valore esaustivo.

La definizione dei criteri di cui trattasi trova applicazione dalla data di esecutività della presente Delibera.